



---

# CONSOB

---

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

## BOLLETTINO

QUINDICINALE

ANNO XXII - N. 3.1

1-15 MARZO 2005

---

ROMA 17 MARZO 2005

---

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 14605 dell'11 febbraio 2005****Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti  
aziendali della Banca Nazionale del Lavoro spa ai sensi  
dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98**

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 4102573 del 7 dicembre 2004 con la quale la CONSOB, trasmettendo i relativi atti, ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia su richiesta della Commissione stessa, nel periodo compreso tra il 22 aprile e 4 luglio 2003, presso la **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio, sono state riscontrate alcune irregolarità contestate dalla Consob secondo le formalità previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 agli esponenti aziendali, all'epoca dei fatti, e alla banca stessa, in qualità di responsabile in solido, e sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le argomentazioni difensive non idonee a confutare gli addebiti contestati, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. *d*), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

2. art. 26, comma 1, lett. *e*), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

3. art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori;

5. art. 32, comma 5, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario applicato, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, commissioni sul prezzo pattuito con gli investitori;

VISTO che la Consob, considerate le violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 190 del medesimo decreto legislativo, nei confronti degli esponenti aziendali;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere quanto rappresentato dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme soprari-chiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Luigi Abete:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 34.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e membro C.E. nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Davide Croff:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 34.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato e membro C.E. nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002, Responsabile Direzione Finanza nel periodo dal 18/5/2000 al 20/2/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 3.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Direzione Finanza nel periodo dal 18/5/2000 al 20/2/2001), in rapporto alla durata della violazione.

**Jose Fonollosa Garcia:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 6/6/2001 al 29/4/2002, membro C.E. nel periodo dal 6/6/2001 al 10/1/2002, Vice Presidente del CdA nel periodo dal 6/7/2001 al 29/4/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Giovanni Zonin:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002, Vice Presidente del CdA nel periodo dal 18/5/2000 al 24/4/2002 e membro C.E. nel periodo dal 18/1/2001 al 21/7/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Alessandro Benetton:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 al 29/4/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Luigi Arturo Bianchi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 al 29/4/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Elio Cosimo Catania:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 23.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Pier Luigi Fabrizi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 27.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 15/3/2001 al 30/11/2002, membro C.E. nel periodo dal 6/7/2001 al 30/11/2002 e Vice Presidente del CdA nel periodo dal 4/5/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Manuel Gonzales Cid:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 14/9/2001 al 30/11/2002 e membro C.E. nel periodo dal 18/1/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Aldo Minucci:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 23.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Giovanni Perissinotto:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro C.E. nel periodo dal 18/1/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Gianluigi Serafini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 al 29/4/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Gonzalo Terreros Ceballos:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dal 3/5/2002 al 30/11/2002 e Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Emilio Ybarra Y Churrua:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dal 18/5/2000 al 24/5/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Antonio Ortega Parra:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (membro C.E. nel periodo dal 18/5/2000 all'1/6/2001 e Consigliere nel periodo dal 18/5/2000 all'11/9/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Landolfo Caracciolo di Brienza:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 30/4/2002 al 30/11/2002), in

rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Juan Enrique Perez Calot:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 30/4/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Francesco Marcotti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro C.E. nel periodo dal 18/5/2000 all'1/1/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Giuseppe Grassano:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro C.E. nel periodo dal 18/5/2000 all'8/2/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Massimo Tosato:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 30/4/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Francesco Trapani:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 30/4/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Marcellino Bortolomiol:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del collegio sindacale nel periodo dal 18/5/2000 al 29/4/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Guido Nori:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 18/5/2000 al 29/4/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Tommaso Di Tanno:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del collegio sindacale nel periodo dal 30/4/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Franco Caramanti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 30/4/2002 al 30/11/2002), in

in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Pier Paolo Piccinelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 30/4/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Maria Grazia De Angelis:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 19.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio di Auditing Finanza nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

– in relazione alla violazione 5, € 4.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio di Auditing Finanza nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Riccardo Lupi:**

– in relazione alla violazione 2, € 6.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Direzione Finanza/Responsabile Divisione Wholesale nel periodo dal 21/2/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 6.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Direzione Finanza/Responsabile Divisione Wholesale nel periodo dal 21/2/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 6.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Direzione Finanza/Responsabile Divisione Wholesale nel periodo dal 21/2/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 4.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica

(Responsabile Direzione Finanza/Responsabile Divisione Wholesale nel periodo dal 21/2/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Guido Grossi:**

– in relazione alla violazione 2, € 7.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Serv. Mercato Obb. e Tesoreria Intermediazione Mobiliare nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 7.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Serv. Mercato Obb. e Tesoreria Intermediazione Mobiliare nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 6.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Serv. Mercato Obb. e Tesoreria Intermediazione Mobiliare nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 4.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Serv. Mercato Obb. e Tesoreria Intermediazione Mobiliare nel periodo dal 18/5/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

INGIUNGE

Alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - con sede in Roma, via Vittorio Veneto 119 - di pagare, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. n. 58/98, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec.6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, lì 11 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Roberto Ulissi*

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 14607 dell'11 febbraio 2005

Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della Banca Popolare di Ancona spa ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 4102601 del 7 dicembre 2004, con la quale Consob, trasmettendo i relativi atti, ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 3 luglio 2003 e il 31 ottobre 2003, presso la **BANCA POPOLARE DI ANCONA S.p.A.** e dei dati ed informazioni acquisiti dalla Banca d'Italia, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio, sono state riscontrate alcune irregolarità contestate dalla Consob secondo le formalità previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 agli esponenti aziendali, all'epoca dei fatti, e alla banca stessa, in qualità di responsabile in solido, e sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni:

VISTO che la Consob, valutate le argomentazioni difensive non idonee a confutare gli addebiti contestati, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998 e art. 56 del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficienza, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

2. art. 26, comma 1, lett. e), del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

3. art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori.

VISTO che la Consob considerate le violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 190 del medesimo decreto legislativo, nei confronti degli esponenti aziendali;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere quanto rappresentato dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, per effetto delle norme sopra richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Riccardo Steconi**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 32.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del consiglio di amministrazione e membro del

comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 7/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Corrado Mariotti**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 34.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dall'1/01/2000 al 7/04/2001, Presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo dal 7/04/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Antonio Martinez**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 34.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002, Direttore Generale dall'1/01/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Enzo Berlanda**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 29.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente Vicario e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002) in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Bruno Pettinari**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 29.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Guido Lupini**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 29.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Silvio Mantovani**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 29.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Clara Viola**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 29.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Bruno Bedetti**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Giuliano Borgognoni**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 23.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza

in carica (Consigliere dal 15/04/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Salvatore Fortuna**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Alfredo Gusmini**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 21.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 7/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Carlo Leonardi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Italo Lucchini**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 7/04/2001, Consigliere dal 7/04/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Lamberto Margarucci**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Argilio Mattioli**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Graziano Pambianchi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Piero Peppucci**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Pier Paolo Petrelli**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla

durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Andrea Pisani Massamormile**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Guido Ugolini**

– in relazione alla violazione 1, € 6.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 15/04/2000), in rapporto alla durata della violazione.

#### **Roberto Barbieri**

– in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, € 25.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dal 7/04/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.500) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

#### **Massimo Albonetti**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Antonio Amaduzzi**

– in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, € 20.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 7/04/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.300) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

#### **Alberto Lanfranchi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Luigi Scoponi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Luciano Goffi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale Vicario dall'1/01/2000 al 30/06/2002, Direttore Generale dall'1/7/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

#### **Claudio Rossi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 26.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall'1/01/2000 al 30/06/2002, Vice Direttore Generale Vicario dall'1/7/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Gustavo Notari**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Maurizio Frati**

– in relazione alla violazione 2, € 7.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell'Area Finanza dall'11/01/2000 al 31/03/2002, Responsabile del Servizio Amministrazione Area Finanza dall'11/01/2000 al 31/03/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 7.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell'Area Finanza dall'1/01/2000 al 31/03/2002, Responsabile del Servizio Amministrazione Area Finanza dall'1/01/2000 al 31/03/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 2.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell'Area Finanza dall'1/01/2000 al 31/03/2002, Responsabile del Servizio Amministrazione Area Finanza dall'1/01/2000 al 31/03/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Giordano Togni**

– in relazione alla violazione 2, € 7.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Intermediazione Mobiliare dall'1/01/2000 al 31/03/2002, Responsabile dell'Area Finanza dall'1/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 7.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Intermediazione Mobiliare dall'1/01/2000 al 31/03/2002, Responsabile dell'Area Finanza dall'1/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 2.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Intermediazione Mobiliare dall'1/01/2000 al 31/03/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Daniele Cherubini**

– in relazione alla violazione 2, € 7.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica

(Responsabile dell'Ufficio Intermediazione Reddito Fisso dall'1/01/2000 al 31/12/2002, Responsabile del Servizio Intermediazione Mobiliare dall'1/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 7.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell'Ufficio Intermediazione Reddito Fisso dall'1/01/2000 al 31/12/2002, Responsabile del Servizio Intermediazione Mobiliare dall'1/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 2.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile dell'Ufficio Intermediazione Reddito Fisso dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Mario Coltorti**

– in relazione alla violazione 2, € 5.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Amministrazione Area Finanza dall'1/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 5.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Amministrazione Area Finanza 1/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

## INGIUNGE

Alla **BANCA POPOLARE DI ANCONA S.p.A.** - con sede in Ancona, Corso Stamira 14 - di pagare, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. n. 58/98, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Ancona della Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368 (cod.mec.6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, li 11 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Roberto Ulissi*

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 14611 dell'11 febbraio 2005

**Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali del Credito Emiliano spa ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98**

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 4102607 del 7 dicembre 2004 con la quale la CONSOB, trasmettendo i relativi atti, ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia su richiesta della Commissione stessa, nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 2 luglio 2003, presso il **CREDITO EMILIANO S.p.A.**, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio, sono state riscontrate alcune irregolarità contestate dalla Consob secondo le formalità previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 agli esponenti aziendali, all'epoca dei fatti, e alla banca stessa, in qualità di responsabile in solido, e sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le argomentazioni difensive non idonee a confutare gli addebiti contestati, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. *d*), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

2. art. 26, comma 1, lett. *e*), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

3. art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori;

5. art. 32, comma 5, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario applicato, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, commissioni sul prezzo pattuito con gli investitori;

VISTO che la Consob, considerate le violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 190 del medesimo decreto legislativo, nei confronti degli esponenti aziendali;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere quanto rappresentato dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - fatta eccezione per la sanzione comminata al signor Achille Maramotti, deceduto - nei termini di cui alla proposta la quale tiene conto della gravità obiettiva di

ciascuna infrazione accertata, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme soprarichiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Giorgio Ferrari:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente dei CdA e membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Franco Terrachini:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 27.900, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Alberto Milla:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Franco Franchini:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Romano Alfieri:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Tancredi Bianchi:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Guido Corradi:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 27.900, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Anacleto Fontanesi:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 27.900, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del Comitato Esecutivo nel



periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Lucio Iginio Zanon di Valgiurata:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 27.900, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Enrico Corradi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Giovanni Tadolini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 27.600, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002 e membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 09/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Benedetto Giovanni Maria Renda:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 12/09/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Ugo Medici:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Giorgio Tagliavini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 27.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Gian Carlo Guidi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Gianni Tanturli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Iacopo De Francisco:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 20.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Condirettore generale nel periodo dal 18/05/2000 al 14/05/2001), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Adolfo Bizzocchi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 27.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Condirettore generale nel periodo dal 18/05/2000 al 08/01/2001; Direttore generale nel periodo dal 09/01/2001 al 30/11/2002; Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dal 20/05/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4;

– in relazione alla violazione 5, € 4.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente, in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dal 20/05/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Ottorino Righetti**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 22.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4;

– in relazione alla violazione 5, € 5.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel periodo dal 18/05/2000 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Giuliano Baroni:**

– in relazione alla violazione 2, € 5.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 10/09/2000), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 5.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 10/09/2000), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 5.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 10/09/2000), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 3.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 10/09/2000), in rapporto alla durata della violazione.

**Fabio Arpe:**

– in relazione alla violazione 2, € 7.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dall'11/09/2000 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 7.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dall'11/09/2000 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 6.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dall'11/09/2000 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 5.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Business Unit Finanza nel periodo dall'11/09/2000 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Massimo Cambi:**

- in relazione alla violazione 2, € 7.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nei periodi dal 18/05/2000 al 01/04/2001 e dal 20/05/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 3, € 7.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nei periodi dal 18/05/2000 al 01/04/2001 e dal 20/05/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 4, € 6.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nei periodi dal 18/05/2000 al 01/04/2001 e dal 20/05/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 5, € 5.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nei periodi dal 18/05/2000 al 01/04/2001 e dal 20/05/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Gabriele Minotti:**

- in relazione alla violazione 2, € 7.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nel periodo dal 02/04/2001 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 3, € 7.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nel periodo dal 02/04/2001 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 4, € 6.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nel periodo dal 02/04/2001 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 5, € 4.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Finanza Privati nel periodo dal 02/04/2001 al 19/05/2002), in rapporto alla durata della violazione.

## INGIUNGE

Al **CREDITO EMILIANO S.p.A.** - con sede in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro, 4 - di pagare, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. n. 58/98, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Reggio Emilia della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec.6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, li 11 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Roberto Ulissi*

\* \* \*

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 14614 dell'11 febbraio 2005

## Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della Cassa di Risparmio di Firenze spa ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 4102578 del 7 dicembre 2004 con la quale la CONSOB, trasmettendo i relativi atti, ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 7 maggio e il 30 settembre 2003, presso la **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.** e dei dati ed informazioni acquisiti dalla Banca d'Italia, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio, sono state riscontrate alcune irregolarità contestate dalla Consob secondo le formalità previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 agli esponenti aziendali, all'epoca dei fatti, e alla banca stessa, in qualità di responsabile in solido, e sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le argomentazioni difensive non idonee a confutare gli addebiti contestati, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. *d*), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

2. art. 26, comma 1, lett. *e*), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

3. art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori;

VISTO che la Consob, considerate le violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. n. 58/98, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 190 del medesimo decreto legislativo, nei confronti degli esponenti aziendali;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere quanto rappresentato dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle nonne soprarichiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Aureliano Benedetti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 35.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del consiglio amministrazione e membro del comitato esecutivo dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Giampiero Busi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Piero Antinori:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Angiolo Bianchi:**

– in relazione alla violazione 1, € 7.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 26/03/2000), in rapporto alla durata della violazione.

**Paolo Campaioli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del Comitato Esecutivo dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Jean Clamon:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 23.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 16/10/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Francesco Corsi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 26/03/2000; Consigliere e membro del Comitato Esecutivo dal 27/03/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Ferruccio Ferragamo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Ambrogio Folonari:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Lionardo Ginori Lisci:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Pier Giovanni Marzili:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Massimo Mattera:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Giuseppe Morbidelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Ivano Paci:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Foscolo Poggiolini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Giuseppe Spadafora:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 1/01/2000 al 31/12/2002, membro del comitato esecutivo dal 27/03/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Vieri Fiori:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n.1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Franco Caleffi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dal 27/03/2000 al 13/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Marco Sacconi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Lino Moscatelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Carlo Alberto Falzetti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, € 22.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall'1/01/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Alfredo Maccolini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3 e 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3 e 4.

**Paolo Bucciarelli:**

– in relazione alla violazione 2, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Finanziaria dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Finanziaria dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 4.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Finanziaria dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Paolo Gambassini:**

– in relazione alla violazione 2, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Tesoreria Valute e Cambi dal 1/01/2000 al 5/03/2000, Responsabile Tesoreria dal 6/03/2000 al 7/7/2002, Responsabile Servizio Finanza per la Clientela dall'8/07/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Tesoreria Valute e Cambi dal 1/01/2000 al 5/03/2000, Responsabile Tesoreria dal 6/03/2000 al 7/7/2002, Responsabile Servizio Finanza per la Clientela dall'8/07/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Luciano Tortoli:**

– in relazione alla violazione 2, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Tesoreria Valute e Cambi dal 6/03/2000 al 7/07/2002, Responsabile Area Customer Sales dall'8/07/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Tesoreria Valute e Cambi dal 6/03/2000 al 7/07/2002, Responsabile Area Customer Sales dall'8/07/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Giuseppe Leonardi:**

– in relazione alla violazione 3, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Direzione Rete dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 4.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Direzione Rete dal 1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

INGIUNGE

Alla **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.** - con sede in Firenze, via Bufalini, 6 - di pagare, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs.

n. 58/98, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Firenze della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec.6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, lì 11 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Roberto Ulissi*

\* \* \*

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 14618 dell'11 febbraio 2005Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti  
aziendali della Banca Antoniana Popolare Veneta spa ai  
sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 4102569 del 7 dicembre 2004 con la quale la CONSOB, trasmettendo i relativi atti, ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 9 ottobre 2003, presso la **BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.p.A.** e dei dati ed informazioni acquisiti dalla Banca d'Italia, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio, sono state riscontrate alcune irregolarità contestate dalla Consob secondo le formalità previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 agli esponenti aziendali, all'epoca dei fatti, e alla banca stessa, in qualità di responsabile in solido, e sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le argomentazioni difensive non idonee a confutare gli addebiti contestati, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. *d*), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto terzi;

2. art. 26, comma 1, lett. *e*), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto terzi;

3. art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario venduto i titoli Cirio alla propria clientela *retail* senza specificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di finanziamento in essere con l'emittente i *bond* CIRIO trattati ovvero con società del gruppo di appartenenza dell'emittente;

VISTO che la Consob, considerate le violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 190 del medesimo decreto legislativo, nei confronti degli esponenti aziendali;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere quanto rappresentato dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme soprarichiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Marchiorello Dino:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 31.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica, (Presidente del CdA dall'1/1/2000 al 27/1/2002 e Membro del Comitato Esecutivo dal 28/1/2002 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**De Benedetti Giorgio:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Ranieri Aniceto Vittorio:**

- relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dall'1/1/2000 al 10/9/2000 e Membro del Comitato Esecutivo dall'11/9/2000 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Spinelli Francesco:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica, (Vice Presidente del CdA dal 28/1/2002 al 31/12/2002 e membro del Comitato Esecutivo dall'11/9/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Azzolini Nicolò:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 6/5/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Benetton Gilberto:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002 e membro del Comitato Esecutivo dal 12/2/2001 al 30/9/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Chiarotto Romeo:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002) in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Cirila Giorgio:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 18/2/2002 al 31/12/2002 e membro del Comitato Esecutivo dall'11/5/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Cucchiani Enrico Tommasi:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.400 tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002 e membro del

Comitato Esecutivo dall'11/5/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**De Jong Jan Marteen:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 14/2/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Folco Giancarlo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'11/9/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Mazzaroli Leopoldo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'11/9/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Muraro Gilberto:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Pagnan Francesco P.:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Rizzato Francesca:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 28/1/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Scanferla Sergio:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Van den Brink Rudolf Gijbert Carel:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 19.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 12/2/2001 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Schiavo Emilio:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 19.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla

durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Ghelo Gianfranco:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 15.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 21/6/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 6.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Mion Gianni:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere membro del comitato Esecutivo dal 10/5/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Oostendorp Maurice:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 10/5/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Scala Antonio:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 10/5/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Agostini Danilo:**

– in relazione alla violazione 1, € 6.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 5/5/2000), in rapporto alla durata della violazione.

**Cagnoni Gianni:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 27.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Busa Giorgio:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Mocellini Angelo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Santinello Fernando:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Schiavo Alfredo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 10/5/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.000 ) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Nalli Enzo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'11/5/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Dalla Libera Alberto:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dal 11/5/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Pernice Enrico:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 25.000, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale dall'1/2/2002 al 31/12/2002 e Condirettore Generale Vicario dall'1/1/2001 al 31/1/2002, in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Gallotta Emanuele:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Condirettore Generale Vicario dall'1/1/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Testori Angelo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 19.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Condirettore Generale Vicario dall'1/2/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Rigoni Alberto:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 16.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dall'1/1/2000 al 28/9/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Parisi Alfredo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dall'1/10/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Carosio Aldo:**

– in relazione alla violazione 2, € 8.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Finanza dal 22/6/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 8.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Finanza dal 22/6/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 6.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Finanza dal 22/6/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Sgobbi Francesco:**

– in relazione alla violazione 2, € 8.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Titoli dal 19/5/2000 al 29/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 8.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Titoli dal 19/5/2000 al 29/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 6.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Titoli dal 19/5/2000 al 29/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

INGIUNGE

Alla **BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.p.A.** - con sede in Padova, Piazzetta Turati, 2 - di pagare, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Padova della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec.6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, lì 11 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
Roberto Ulissi



## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 14619 dell'11 febbraio 2005

**Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della ex Banca Agricola Mantovana spa (successivamente incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa la quale ha poi ceduto il relativo ramo d'azienda alla «nuova» Banca Agricola Mantovana spa) ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98**

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 4102600 del 7 dicembre 2004, con la quale la Consob trasmettendo i relativi atti, ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 28 maggio 2003 e il 21 ottobre 2003 presso la **BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A.** (all'epoca dei fatti rilevati «vecchia» Banca Agricola Mantovana S.p.A.) e dei dati ed informazioni acquisiti dalla Banca d'Italia, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio, sono state riscontrate alcune irregolarità contestate dalla Consob secondo le formalità previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 agli esponenti aziendali della «vecchia» Banca Agricola Mantovana S.p.A. all'epoca dei fatti, alla «nuova» Banca Agricola Mantovana S.p.A. (cessionaria del ramo d'azienda facente capo alla «vecchia» BAM) e alla Banca Monte Paschi di Siena (società incorporante la «vecchia» BAM e che ha ceduto alla «nuova» BAM il ramo d'azienda facente capo alla «vecchia» BAM) in qualità di responsabili in solido, sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le argomentazioni difensive non idonee a confutare gli addebiti contestati, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. *d*), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

2. art. 26, comma 1, lett. *e*), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

3. art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni in conflitto d'interessi.

VISTO che la Consob considerate le violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 190 del medesimo decreto legislativo, nei confronti degli esponenti aziendali;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere quanto rappresentato dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla

proposta la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, per effetto delle norme sopra richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Pacchioni Pier Maria**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 30.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e Membro del Comitato Esecutivo dal 1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Bellaveglia Stefano**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 25.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 22/4/2001 e Vice Presidente del CdA Membro del Comitato Esecutivo dal 23/4/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Bagnai Rossano**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 19.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 23/4/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Castagnoli Erio**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Colaninno Roberto**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 all'11/3/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Fabrizi Pier Luigi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Frati Luigi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Gorgoni Lorenzo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 28/2/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla

durata delle violazioni tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Gronchi Divo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 16.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 29/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

#### **Lonati Ettore**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 28/7/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Marcegaglia Steno**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/1/2000 al 8/9/2002 e Consigliere membro del Comitato Esecutivo dal 9/9/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Mocenni Flavio**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 16.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 25/3/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 6.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Pareschi Giancarlo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 21.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 22/4/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

#### **Sacchetti Ivano**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 25.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Saviola Renzo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere membro del Comitato Esecutivo dal 23/4/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Vigni Antonio**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere membro del Comitato Esecutivo dal 9/4/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Volpi Ghirardini Livio Giulio**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 21.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere membro del Comitato Esecutivo dal 1/1/2000 al

22/4/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

#### **Fabretti Pietro**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 24.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 25/4/2002 e Presidente del Collegio Sindacale dal 26/4/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Girelli Angelo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall'1/1/2000 al 25/4/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Lanfredi Dante**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 20.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Salvadori Paolo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 16.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dal 26/4/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 6.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Menzi Giuseppe**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 26.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dal 20/07/2000 al 17/06/2001, Direttore Generale dal 18/06/2001 al 31/12/2002 e Responsabile della Direzione Finanza dal 10/12/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Petroni Mario**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale dall'1/1/2000 al 18/6/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

#### **Pirondini Daniele**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dal 15/10/2001 al 31/12/2002 e Responsabile Servizi Andamentali e Finanziari dal 10/12/2001 al 31/10/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

#### **Redeghieri Remo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale Vicario dall'1/1/2000 al 30/9/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Tonini Emilio**

– in relazione alla violazione 1, € 7.300, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall'01/01/2000 al 09/06/2000), in rapporto alla durata della violazione.

**Lodi Gianfranco**

– in relazione alla violazione 1, € 6.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame, della sua permanenza in carica e dalla circostanza che fosse in carica anche nel periodo antecedente il verificarsi dell'irregolarità (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dal 1/1/2000 al 15/5/2000), in rapporto alla durata della violazione.

**Alberti Afro**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 17.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dal 16/5/2000 al 25/11/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3. Si rappresenta, peraltro, che al soggetto in esame non è stata contestata la violazione n. 4 in quanto la medesima si è realizzata (1 marzo 2002 - 30 luglio 2002) successivamente alla cessazione dalla carica dell'esponente.

**Ermini Franco**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 17.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dal 26/11/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Moretti Mario**

– in relazione alla violazione 2, € 7.700, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Intermediazione Mobiliare dal 19/5/2000 al 16/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 7.700, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Ufficio Intermediazione Mobiliare dal 19/5/2000 al 16/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

**Bosio Paolo**

– in relazione alla violazione 2, € 8.000, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Servizio Finanza dall'1/1/2001 al 31/10/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 8.000, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Servizio Finanza dall'1/1/2001 al 31/10/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 4.600, tenuto conto delle cariche rivestite dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Servizio Finanza dall'1/1/2001 al 31/10/2002), in rapporto alla durata della violazione.

## INGIUNGE

alla **BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A.** (nuova società cessionaria del ramo di azienda della «vecchia» BAM), Corso Vittorio Emanuele n. 30 Mantova;

alla **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** (società che ha incorporato la «vecchia» BAM e ceduto alla «nuova» BAM il ramo d'azienda facente capo alla «vecchia» BAM), Piazza Salimbeni n. 3 Siena; di pagare con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili le somme come sopra determinate, ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 presso la sezione di Mantova della Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368 /cod. mec. 6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, lì 11 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Roberto Ulissi*

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 14623 dell'11 febbraio 2005

**Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della ex Cassa di Risparmio di Torino spa (successivamente incorporata dalla Unicredit Italiano spa la quale ha poi conferito il relativo ramo d'azienda a UniCredit Banca spa) ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98**

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 4102609 del 7 dicembre 2004 con la quale la CONSOB, trasmettendo i relativi atti, ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 13 ottobre 2003, presso la **UNICREDIT BANCA S.p.A.** (società cessionaria del ramo di azienda bancario che all'epoca dei fatti faceva capo alla Cassa di Risparmio di Torino S.p.A.) e dei dati ed informazioni acquisiti dalla Banca d'Italia, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio, sono state riscontrate alcune irregolarità contestate dalla Consob secondo le formalità previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 agli esponenti aziendali della Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. all'epoca dei fatti, alla UniCredit Banca S.p.A. e all'UniCredito Italiano S.p.A. (società incorporante la Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. e che ha conferito alla UniCredit Banca S.p.A. il ramo d'azienda bancario facente capo all'epoca dei fatti alla CRT) in qualità di responsabili in solido, sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le argomentazioni difensive non idonee a confutare gli addebiti contestati, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. *d*), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

2. art. 26, comma 1, lett. *e*), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

3. art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori;

5. art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni in conflitto d'interessi.

VISTO che la Consob, considerate le violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 190 del medesimo decreto legislativo, nei confronti degli esponenti aziendali;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere quanto rappresentato dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla pro-

posta la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme soprarichiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Giovando Giorgio**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 37.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e Membro del Comitato Esecutivo dal 1/1/2000 al 20/4/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Pininfarina Sergio**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 39.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dal 1/1/2000 al 20/4/2001 e Presidente del CdA dal 21/4/2001 al 30/6/2002, Consigliere membro comitato esecutivo dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 15.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Giordana Giuseppe**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 36.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e Membro del Comitato Esecutivo dal 1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Coda Zabet Francesco**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 36.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dall'1/5/2001 al 30/6/2002 e membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Armand Roberto**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Beltrami Vittorio**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Bodo Giorgio**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 26.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 19/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Caraccia Fabrizio**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza

in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Deaglio Mario**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 13/7/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Devalle Francesco**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Jona Celesia Lionello**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 36.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Majocchi Luca**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Naef Massimiliano**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 13/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Pichetto Giuseppe**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Profumo Alessandro**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 33.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 19/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Spandonaro Giovanni**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Nicastro Roberto**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 26.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 19/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Piperno Stefano**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Bolognini Fabio**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 36.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dal 18/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Galmarini Fausto**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 36.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dal 18/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Prunotto Dario**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 33.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dal 18/1/2000 al 19/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Gros-Pietro Gian Maria**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 35.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dall'8/9/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Moneta Andrea**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 34.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione membro del Comitato Esecutivo dal 29/1/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Rossi di Montelera Luigi**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29/1/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Zanone Valerio**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall'11/5/2001 al 30/6/

2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Piacenza Domenico**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 36.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Locatelli Piero**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Arbuffo Mario**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dal 10/10/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Milanese Aldo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dal 10/10/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Tamietto Gianfranco**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Massaglia Edoardo**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 36.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Bruno Alfonso**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dall'1/1/2000 al 30/6/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

#### **Morello Olga**

– in relazione alla violazione 2, € 6.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza dal 19/5/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 6.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza dal 19/5/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 5.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza dal 19/5/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 4.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza dal 19/5/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata della violazione.

#### **Cerrato Bruna**

– in relazione alla violazione 2, € 7.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione Titoli dal 19/5/2000 al 30/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 7.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione Titoli dal 19/5/2000 al 30/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 6.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione Titoli dal 19/5/2000 al 30/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 5.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione Titoli dal 19/5/2000 al 30/9/2001), in rapporto alla durata della violazione.

#### **Grosso Giuliano**

– in relazione alla violazione 2, € 6.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Commerciale dal 16/10/2000 al 26/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 6.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Commerciale dal 16/10/2000 al 26/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 6.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Commerciale dal 16/10/2000 al 26/9/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 5.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Commerciale dal 16/10/2000 al 26/9/2001), in rapporto alla durata della violazione.

#### **Guarneri Giorgio**

– in relazione alla violazione 2, € 6.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione dal 26/9/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 6.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione dal 26/9/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 5.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione dal 26/9/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 4.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione dal 26/9/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione.

#### **Malatesta Luciana**

– in relazione alla violazione 2, € 6.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Presidio Operativo Finanza dall'1/10/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 6.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Presidio Operativo Finanza dall'1/10/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 4, € 5.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Presidio Operativo Finanza dall'1/10/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 5, € 4.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Presidio Operativo Finanza dall'1/10/2001 al 30/6/2002), in rapporto alla durata della violazione.

INGIUNGE

alla **UNICREDIT BANCA S.p.A.** (società cessionaria del ramo d'azienda bancario facente capo all'epoca dei fatti alla CRT) con sede in Bologna, via Zamboni, 20;

alla **UNICREDITO ITALIANO S.p.A.** (società che ha incorporato la CRT e ceduto a UniCredit Banca il ramo d'azienda bancario facente capo all'epoca dei fatti alla CRT) con sede in Milano, Piazza Cordusio, 2;

di pagare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Bologna della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2368 (cod.mec.6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, li 11 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Roberto Ulissi*

\* \* \*

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 18922 del 24 febbraio 2005**Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della ex Banca di Roma spa (successivamente denominata Capitalia spa la quale ha poi conferito il relativo ramo d'azienda alla «nuova» Banca di Roma spa) ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98**

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera prot. n. 4102581 del 7 dicembre 2004 con cui la Consob ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, su richiesta della Commissione stessa, nel periodo compreso tra il 17 aprile 2003 e il 12 giugno 2003, presso **Capitalia S.p.A.** (all'epoca dei fatti rilevati, Banca di Roma S.p.A.), in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio sono state individuate irregolarità, contestate dalla Consob secondo le formalità dell'art. 195 del D.Lgs. n. 58/98, agli esponenti aziendali della banca citata e ad entrambe le società, Capitalia S.p.A. (nuova denominazione della «vecchia» Banca di Roma operativa all'epoca dei fatti accertati) e Banca di Roma S.p.A. («nuova» società, cessionaria del ramo d'azienda della vecchia Banca di Roma) in qualità di responsabili in solido, sulle quali quasi tutti i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le deduzioni presentate non idonee a giustificare le specifiche condotte poste in essere, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

**1.** art. 21, comma 1, lett. *d*), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficienza, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

**2.** art. 26, comma 1, lett. *e*), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non avere l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

**3.** art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per avere l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

**4.** art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori;

**5.** art. 27, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non avere l'intermediario rappresentato alla clientela *retail* situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di finanziamento in essere con l'emittente i *bond* CIRIO trattati ovvero con società del gruppo di appartenenza dell'emittente, nonché dall'aver assunto la banca la qualità di *lead manager* o di *manager* per talune delle emissioni obbligazionarie CIRIO.

VISTO che la Consob, in relazione alle violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del richiamato D.Lgs. n. 58/1998, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 190, a carico dei soggetti ritenuti responsabili;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta, la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, degli incarichi svolti, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente, della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Cesare Geronzi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 39.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 15.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Mario Ercolani:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 18/05/2000 al 24/11/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Mario Federici:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Antonio Nottola:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 39.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato dal 18/05/2000 al 15/01/2001 e membro del Comitato Esecutivo dal 15/01/2001 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 15.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Antonio Longo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Francesco Arietti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (membro del Comitato Esecutivo dal 18/05/2000 al 18/01/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Alfio Marchini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.



**Piero Colonna:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 24.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 18/05/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Vincenzo Damiani:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Rocco Forte:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 24.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 18/05/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Jan Maarten De Jong:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Gilberto Gabrielli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (membro del Comitato Esecutivo nel periodo dal 18/05/2000 al 4/09/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Vittorio Ripa di Meana:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 33.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (membro del Comitato Esecutivo dal 18/05/2000 al 3/07/2001, e Consigliere di Amministrazione fino al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Peter Jan Kalf:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 18/05/2000 al 22/06/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Pierluigi Toti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Carlo Salvatori:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 34.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 15/12/2000 e Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo dal 15/01/2001 all'8/06/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Francesco Torri:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 25.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 14/02/2001 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Luciano Sarnari:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 25.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 30/04/2001 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Calisto Tanzi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 25.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 30/04/2001 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Ahmed A. Menesi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 24.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione nel periodo dal 3/07/2001 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Alberto Rossetti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 31.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (membro del Comitato Esecutivo dal 3/07/2001 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Umberto Bertini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 33.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Eugenio Pinto:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 18/05/2000 al 16/05/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Franco Luciano Tutino:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco Effettivo nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Carmine De Robbio:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, 5, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4, 5.

**Alberto Giovannini:**

- in relazione alla violazione 2, € 5.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Linea Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 2/07/2001), in rapporto alla durata della violazione;
- in relazione alla violazione 3, € 5.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Linea Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 2/07/2001), in rapporto alla durata della violazione;
- in relazione alla violazione 4, € 4.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Linea Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 2/07/2001), in rapporto alla durata della violazione;
- in relazione alla violazione 5, € 9.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Linea Finanza nel periodo dal 18/05/2000 al 2/07/2001), in rapporto alla durata della violazione.

**Angelo Brizi:**

- in relazione alla violazione 2, € 5.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Area Intermediazione e Prodotti Finanziari nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata della violazione;
- in relazione alla violazione 3, € 5.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Area Intermediazione e Prodotti Finanziari nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata della violazione;
- in relazione alla violazione 4, € 5.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica

(Responsabile Area Intermediazione e Prodotti Finanziari nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 5, € 10.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Area Intermediazione e Prodotti Finanziari nel periodo dal 18/05/2000 al 30/06/2002), in rapporto alla durata della violazione.

INGIUNGE

Alla **Capitalia S.p.A.** (nuova denominazione della «vecchia» Banca di Roma operativa all'epoca dei fatti accertati) Via Marco Minghetti n. 17, 00187 ROMA;

alla **Banca di Roma S.p.A.**, Viale Umberto Tupini, 180, 00144 ROMA, («nuova» società, cessionaria del ramo d'azienda della vecchia Banca di Roma);

ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998, di pagare con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato - con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec. 6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato - entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, lì 24 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Roberto Ulissi*

\* \* \*

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 19409 del 25 febbraio 2005

**Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della ex Cariplo spa, della ex Banca Commerciale Italiana spa, dell'ex Banco Ambrosiano Veneto spa (tutte successivamente incorporate dalla Banca Intesa spa) e della Banca Intesa spa ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98**

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera prot. n. 4102620 del 7 dicembre 2004 con cui la Consob ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, su richiesta della Commissione stessa, nel periodo compreso tra il 17 aprile 2003 e il 14 agosto 2003, presso la **Banca Intesa S.p.A.**, in merito all'operatività avente ad oggetto i bond Cirio e le obbligazioni «Argentina» da parte della Cariplo, del Banco Ambrosiano - Veneto, della Banca Commerciale Italiana e della stessa Banca Intesa, la quale ha incorporato le predette banche, sono state individuate irregolarità, contestate dalla Consob secondo le formalità dell'art. 195 del D.lgs. n. 58/98, agli esponenti aziendali delle predette banche all'epoca dei fatti e alla stessa Banca Intesa in qualità di responsabile in solido, sulle quali quasi tutti i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le deduzioni presentate non idonee a giustificare le specifiche condotte poste in essere, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

**1.** art. 21, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficienza, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

**2.** art. 26, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari;

**3.** art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

**4.** art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi;

**5.** art. 69, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario adempiuto agli obblighi di conservazione della documentazione.

VISTO che la Consob, in relazione alle violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del richiamato D.lgs. n. 58/1998, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 190, a carico dei soggetti ritenuti responsabili;

VISTE le deduzioni presentate a seguito dell'accesso ai documenti riguardanti il procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta, la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna infra-

zione accertata, degli incarichi svolti, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente, della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Cariplo**

**Fabrizio Ampollini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 9/09/1999 al 21/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giovanni Ancarani:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 35.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 16.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Francesco Arcucci:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giovanni Azzaretti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Mario Boselli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 17.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 14/04/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Marco Casu:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 17.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 14/04/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Aldo Fumagalli Romario:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Mario Masini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 17.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 14/04/1999), in

rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Michel Maurau:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 17.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 14/04/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Christian Merle:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Sandro Molinari:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 19.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 all'1/03/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Fabrizio Onida:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Jean Luc Perron:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Carlo Salvatori:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 14/04/1999; Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dal 15/04/1999 al 14/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Gino Trombi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Alberto Valdembri:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Franco Viezzoli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/

12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Ernesto Bino:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Gaetano Golinelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Maurizio Maffeis:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Sergio Pivato:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Carlo Sarasso:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 30.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Gianfranco Denotte:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 27.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo dall'1/01/1999 al 30/11/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Roberto Brambilla:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 27.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo dall'1/12/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Pierpaolo Monti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Banca Ambroveneto**

**Beniamino Anselmi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 17.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in

carica (Consigliere nel periodo dal 15/04/1999 al 10/12/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Marc Antoine Autheman:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 15.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dall'1/01/1999 al 15/04/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Angelo Caloia:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 25.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Tommaso Cartone:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 29.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo dall'1/01/1999 al 13/12/1999; Consigliere nel periodo dal 14/12/1999 al 31/12/2000; Amministratore Delegato e membro CE nel periodo dall'1/01/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Marco Casu:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000 e membro CE nel periodo dal 15/04/1999 al 31/12/1999 e dal 17/04/2000 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Francesco Cesarini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Angelo Ferro:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Franco Freddi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Marco Janni:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giovanni Battista Limonta:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Michel Maurau:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 15.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 15/04/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Jean Luc Perron:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 21.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000 e Vice Presidente del CdA nel periodo dal 15/04/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Christian Merle:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 25.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Carlo Salvatori:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 24.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 14/04/1999; Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dal 15/04/1999 al 14/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Alberto Valdembrì:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 15.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 15/04/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Paolo Vantellini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Franco Viezzoli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/1999 al 15/04/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giulio Castelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 25.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Antonio Cortellazzo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giuseppe Levi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Pierpaolo Monti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel periodo dall'1/01/1999 al 31/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**COMIT****Marc Antoine Autheman:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Lino Benassi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 32.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato e membro CE nel periodo dal 6/06/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Benito Benedini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giancarlo Cerutti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001 e membro CE nel periodo dal 15/10/1999 al 29/11/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Carlo Ciani:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Aldo Civaschi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 31.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato e membro CE nel periodo dal 15/10/

1999 al 5/06/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 14.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giacomo D'Alì Staiti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 17.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 15/10/1999 al 10/11/1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 7.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Alberto Folonari:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Roberto Gavazzi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Gilles Gramat:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Luigi Lucchini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 33.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e membro CE nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 15.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Christian Merle:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 28.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giovanni Perissinotto:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 28.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Carlo Pesenti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Maurizio Romiti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in

rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Axel Von Ruedorffer:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 28.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Carlo Salvatori:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 27.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dal 12/11/1999 al 14/12/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Calisto Tanzi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Marco Tronchetti Provera:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dal 12/11/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Luigi Biscozzi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 19.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 15/10/1999 al 13/04/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giulio Castelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 14/04/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giuseppe Dattilo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 28.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Marco Reboa:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 19.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 15/10/1999 al 13/04/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Giuseppe Saldarelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001),

in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Luigi Crippa:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 28.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Enrico Meucci:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 28.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**Alberto Varisco:**

– in relazione alla violazione 2, € 9.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata della violazione;

– in relazione alla violazione 3, € 9.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata della violazione.

**Bruno Dotti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, € 22.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel periodo dal 15/10/1999 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3.

**BANCA INTESA**

**Giovanni Ancarani:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Francesco Arcucci:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Marc Antoine Autheman:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Giovanni Bazoli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 31.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 15.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Lino Benassi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 33.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/04/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 13.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/04/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Benito Benedini:**

– relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Giampio Bracchi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 14.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Alfonso Desiata:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002 e Vice Presidente del CdA nel periodo dall'1/01/2001 al 10/09/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002 e Vice Presidente del CdA nel periodo dall'1/01/2001 al 10/09/2001), in rapporto alla durata della violazione.

**Ariberto Fassati:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 23.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dal 30/04/2002 al

30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dal 30/04/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Giancarlo Forestieri:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 14.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 15/30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Paolo Fumagalli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**George Manuel Goncalves:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Gilles Gramat:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002 e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 24/06/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 13.900, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002 e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 24/06/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Gianfranco Guty:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 27/09/2002 e Vice Presidente del CdA nel periodo dal 13/09/2001 al 27/09/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 27/09/2002 e Vice Presidente del CdA nel periodo dal 13/09/2001 al 27/09/2002), in rapporto alla durata della violazione.



**Heinz Hochmann:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 19.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 28/11/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– relazione alla violazione 5, € 9.300 tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 28/11/2001), in rapporto alla durata della violazione.

**Jean Laurent:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Luigi Lucchini:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Christian Merle:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002; Direttore Generale nel periodo dall'1/01/2001 al 18/03/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 14.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002; Direttore Generale nel periodo dall'1/01/2001 al 18/03/2001), in rapporto alla durata della violazione.

**Giangiacomo Nardozi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Corrado Passera:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 29.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato, membro CE e Direttore Generale nel periodo dal 30/04/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 12.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 14.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore Delegato, membro CE e Direttore Generale nel periodo dal 30/04/2002 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Eugenio Pavarani:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Jean Luc Perron:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.200; tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/04/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 10.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/04/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Axel Von Ruedorffer:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 14.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro CE nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Sandro Salvati:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Eric Strutz:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

– in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Gino Trombi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in

rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

- in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Marco Tronchetti Provera:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 21.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 29/04/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 8.800) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

- in relazione alla violazione 5, € 10.300, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2001 al 29/04/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Gianluca Ponzellini:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 28.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 11.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

- in relazione alla violazione 5, € 14.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Paolo Andrea Colombo:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

- in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Franco Dalla Sega:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

- in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Bruno Rinaldi:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza

in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

- in relazione alla violazione 5, € 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Enrico Meucci:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 23.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo dal 19/03/2001 al 30/09/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4;

- in relazione alla violazione 5, € 11.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale nel periodo dal 19/03/2001 al 30/09/2001), in rapporto alla durata della violazione.

**Pierpaolo Monti:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4, € 22.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: € 9.500) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Roberto Ranieri:**

- in relazione alla violazione 2, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 3, € 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione;

- in relazione alla violazione 4, € 5.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile del Servizio Finanza nel periodo dall'1/01/2001 al 30/11/2002), in rapporto alla durata della violazione.

INGIUNGE

Alla **Banca Intesa S.p.A.**, Piazza Paolo Ferrari, 10, 20121 Milano, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998, di pagare con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Milano della tesoreria provinciale dello Stato - con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec. 6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato - entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, li 25 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
Roberto Ulissi

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro - Direzione IV  
n. 19484 del 28 febbraio 2005

## Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della Sanpaolo Imi spa ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/98

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 recante il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera prot. n. 4102611 del 7 dicembre 2004 con cui la Consob ha comunicato che, a seguito degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 16 aprile 2003 e il 6 ottobre 2003, presso **Sanpaolo Imi S.p.A.** e dei dati ed informazioni acquisite dalla Banca d'Italia in merito all'operatività avente ad oggetto i *bond* Cirio, sono state individuate irregolarità, contestate secondo le formalità dell'art. 195 del D.lgs. n. 58/98, agli esponenti aziendali della banca citata all'epoca dei fatti e alla stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in qualità di responsabile in solido, sulle quali tutti i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Consob, valutate le deduzioni presentate non idonee a giustificare le specifiche condotte poste in essere, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali:

1. art. 21, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. n. 58/1998 e art. 56 del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;

2. art. 26, comma 1, lett. *e*), del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per non avere l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;

3. art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per avere l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela *retail* senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;

4. art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori;

5. art. 27 del regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998), per avere l'intermediario venduto i titoli Cirio alla propria clientela *retail* senza specificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di finanziamento in essere con l'emittente i *bond* Cirio trattati, ovvero con società del gruppo di appartenenza dell'emittente.

VISTO che la Consob, in relazione alle violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del richiamato D.lgs. n. 58/1998, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 190, a carico dei soggetti ritenuti responsabili;

VISTE le deduzioni presentate a seguito dell'accesso ai documenti riguardanti il procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Consob;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - fatta eccezione per la sanzione proposta per il sig. Alberto Carmi, deceduto - nei termini di cui alla proposta, la quale tiene conto della gravità obiettiva di ciascuna

infrazione accertata, degli incarichi svolti, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente, della permanenza nella stessa e dell'eventuale ravvedimento operoso;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Luigi Arcuti:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 37.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del consiglio di amministrazione dall'1/1/2000 al 30/04/2001; membro del comitato esecutivo dall'1/1/2000 al 3/05/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 14.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Rainer Masera:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5 Euro 52.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del consiglio di amministrazione dal 01/05/2001 al 31/12/2002; consigliere dall'1/01/2000 al 30/04/2001; membro del comitato esecutivo dall'1/1/2000 al 31/12/2002; Direttore Generale dall'1/01/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 20.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Enrico Salza:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 45.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 3/05/2001 al 31/12/2002; consigliere dall'1/01/2000 al 3/05/2001; membro del comitato esecutivo dall'1/1/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 17.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Orazio Rossi:**

- in relazione alla violazione 1, Euro 15.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 5/03/2002 al 26/03/2002; Vice Presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo dal 26/03/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Carlo Albani Castelbarco Visconti:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Emilio Botin:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere nel periodo dall'1/01/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Isabelle Bouillot:**

- in relazione alla violazione 1, Euro 12.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 5/03/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Pio Bussolotto:**

- in relazione alla violazione 1, Euro 15.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in

carica (Consigliere dal 05/03/2002 al 31/12/2002; membro del comitato esecutivo dal 26/03/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Giuseppe Fontana:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 36.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 14.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4.

**Gabriele Galateri:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 44.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002; membro del Comitato Esecutivo dall'1/1/2000 al 03/07/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 17.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Richard Gardner:**

- in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 26.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 30/04/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 13.100) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Alfonso Iozzo:**

- in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 38.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 30/04/2001 al 31/08/2001; Amministratore delegato dal 01/09/2001 al 31/12/2002; membro del comitato esecutivo dal 3/05/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 19.300) con le sanzioni, per le violazioni 2 e 3.

**Mario Manuli:**

- in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 26.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 30/04/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 13.100) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Luigi Maranzana:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 52.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Amministratore delegato dall'1/01/2000 al 31/08/2001; consigliere dal 01/09/01 al 31/12/02; membro del comitato esecutivo dall'1/1/2000 al 31/12/2002; Direttore Generale dall'1/1/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 20.200) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Virgilio Marrone:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 43.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002; membro del comitato esecutivo nel periodo dal 09/07/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 16.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Mario Masini:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 29.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 30/04/2001; membro del comitato esecutivo dal 12/9/2000 al 30/04/2001), in rapporto

alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 11.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Abel Matutes:**

- in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 26.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 30/04/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 13.100) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Iti Mihalich:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 45.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 17.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Emilio Ottolenghi:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 36.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 14.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Stefano Preda:**

- in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 21.600, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere e membro del comitato esecutivo dall'1/01/2000 al 28/06/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 10.800) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Juan Rodriguez Inciarte:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 31.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 30/04/2001; membro del comitato esecutivo dall'1/1/2000 al 3/05/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 12.000) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Gian Guido Sacchi Morsiani:**

- in relazione alla violazione 1, Euro 12.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dal 5/03/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Antonio Selavi:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 31.500, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 30/04/2001; membro del Comitato Esecutivo dall'1/11/2000 al 30/05/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 12.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Alessandro Vercelli:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 30/04/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Remi Francois Vermeiren:**

- in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 36.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in

rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 14.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Mario Paolillo:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 45.000, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del collegio sindacale dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 17.300) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Aureliano Benedetti:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 36.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 14.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Maurizio Dalocchio:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 36.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 14.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Paolo Mazzi:**

– in relazione alla violazione 1, Euro 11.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dal 30/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Angelo Miglietta:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 35.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 30/04/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Ruggero Ragazzoni:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 35.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall'1/01/2000 al 30/04/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 13.700) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Enrico Vitali:**

– in relazione alla violazione 1, Euro 11.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dal 30/04/2002 al 31/12/2002), in rapporto alla durata della violazione.

**Vittorio Serafino:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 28.400, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall'1/01/2000 al 30/04/2001; Responsabile Direzione *Commercial Banking* dall'1/01/2000 all'1/09/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 10.900) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Alberto Castelli:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 27.100, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Funzione Clienti Affluent e Prodotti

di Risparmio dal 18/07/2000 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 10.400) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Giancarlo Ferraris:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 23.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Divisione Rete Filiali Italia dal 9/10/2000 all'1/09/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 9.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Piero Fresia:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, 4 e 5, Euro 23.700, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Unità Mercato Privati e «POE» dal 9/10/2000 all'1/09/2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 9.100) con le sanzioni per le violazioni 2, 3, 4 e 5.

**Bruno Mazzetta:**

– in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 17.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Divisione Rete Filiali Italia dall'1/01/2000 al 9/10/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Bruno Picca:**

– in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 19.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Direzione Rete dall'1/09/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Carlo Ricordi:**

– in relazione alle violazioni 1, 2 e 3, Euro 17.800, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Unità Mercato Privati e «POE» dall'1/01/2000 al 9/10/2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 8.900) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

**Marina Tabacco:**

– in relazione alle violazioni 1, 2, 3, Euro 19.200, tenuto conto della carica rivestita dall'esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile Divisione Mercati Privati e «POE» dall'1/09/2001 al 31/12/2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione più grave (per la violazione n. 1: Euro 9.600) con le sanzioni per le violazioni 2 e 3.

INGIUNGE

Alla **SANPAOLO IMI S.p.A.**, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998, di pagare con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Torino della tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec. 6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato - entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Roma, li 28 febbraio 2005

IL DIRIGENTE GENERALE  
Roberto Ulissi